

PROVVEDIMENTO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI MENSA AZIENDALE, DI CAFFETTERIA E DI CATERING PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO EGO - CIG B24E3ACBC4 – REVOCA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Premesso che:

- il Direttore del Consorzio Ego ha sottoscritto la Determina a Contrarre, tramite la quale ha autorizzato l'indizione, sulla piattaforma digitale di approvvigionamento denominata START, di una procedura negoziata senza bando previa consultazione di operatori economici individuati mediante pubblicazione di un avviso a manifestare interesse, ai sensi dell'Art. 50 comma 2 lettera e) del D. Lgs n. 36/2023, per l'Affidamento annuale dei servizi di Gestione della mensa aziendale, della caffetteria e del catering presso la sede del Consorzio Ego;

- in data 10/07/2024 il Consorzio Ego, ha pubblicato, sulla piattaforma telematica certificata di approvvigionamento della Regione Toscana "START", un avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici, ove esistenti da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento annuale dei servizi di gestione della mensa aziendale, della caffetteria e del catering presso la sede del consorzio, per un importo complessivo pari ad Euro 139.900,00, identificato con Rif. Start 029314/2024 - CIG B24E3ACBC4.

Preso atto che il termine ultimo per la presentazione delle adesioni attraverso la piattaforma START è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 25/07/2024.

Constatato allo stato attuale non è stata indetta la conseguente procedura negoziata atta ad individuare il concorrente al quale affidare l'appalto.

Considerato che:

- Successivamente alla pubblicazione dell'avviso, è stato rilevato che nel quadro economico non si è tenuto conto dell'aumento del numero dei fruitori dei servizi che si verificherà, durante il periodo di esecuzione del contratto, a seguito di incremento dell'organico della Stazione Appaltante.

- I locali che ospitano la mensa risultano sottodimensionati rispetto alle attuali esigenze della Stazione Appaltante e pertanto è stata avviata l'istruttoria per addivenire ad un ampliamento dei suddetti locali.

Tenuto conto che:

- l'importo complessivo stimato dell'appalto ex Art. 14 co 4 del D.Lgs. 36/2023, derivante dal quadro economico, ed indicato nell'avviso a manifestare interesse risulta significativamente sottostimato;

- in ragione delle predette modifiche, concernenti il numero di fruitori e le strutture ove il servizio dovrà svolgersi, si rende altresì necessario adeguare conseguentemente le caratteristiche del servizio.

Rilevata la sostanziale inadeguatezza delle condizioni contrattuali concernenti il servizio descritte nell'avviso (pubblicato il 10.07.2024) rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante.

Accertato che tali incongruità sono dovute a meri errori materiali ed a cause imprevedibili per la stazione appaltante riconducibili ad un difetto di istruttoria e ad eventi sopravvenuti per i quali si rende necessaria una rivalutazione dell'interesse pubblico originario.

Valutato, per le ragioni predette, in osservanza dei principi di buon andamento e risultato, di dover procedere ad una sostanziale modifica delle condizioni descritte nell'avviso, in modo da rendere il contratto confacente alle esigenze della Stazione Appaltante anche tenuto conto delle necessità sopravvenute precedentemente descritte.

Ritenuto, in osservanza dei principi di buon andamento, risultato, correttezza, concorrenza, adeguatezza e imparzialità, di dover annullare il procedimento in quanto le caratteristiche del servizio ivi descritte risultano non adeguate rispetto alle esigenze del Consorzio e in quanto risulta necessario adeguare il valore stimato del contratto ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del D.lgs. 36 del 2023.

Appurato che sussistono motivate ragioni di interesse pubblico per l'annullamento dell'avviso in autotutela.

Constatato che nell'Avviso pubblico esplorativo era espressamente enunciato che-*"Il presente avviso ha carattere ricognitivo e come tale non costituisce invito a partecipare alla procedura di aggiudicazione e non vincola in alcun modo il Consorzio."* e che il *"Il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che gli operatori economici che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta."*

Considerato che ciascun operatore economico aderente all'avviso, nel documento denominato "Domanda di partecipazione Manifestazione interessi" ha espressamente dichiarato *"Di essere a conoscenza che il Consorzio si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, o di non procedere all'espletamento della successiva procedura negoziata, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;"*

Rilevato che allo stato attuale non sono è stata indetta la procedura negoziata atta ad individuare il concorrente al quale affidare l'appalto.

Sotteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l'appalto risulta cristallizzato soltanto con l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata.

Verificato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento.

Rilevato che per principio consolidato l'intervento in autotutela rientra *"nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità"*

Evidenziata la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla revoca in quanto il fine della Stazione Appaltante è quello di assicurare il rispetto dei principi che sottendono al buon andamento della procedura e al buon risultato dell'appalto.

Evidenziato che non è stata avviata la procedura di gara ma soltanto la fase delle indagini di mercato e pertanto gli operatori interessati non hanno inviato offerta ma soltanto una mera manifestazione di interesse.

Ritenuto obbligato il contenuto del presente provvedimento di autotutela evidenziata l'inadeguatezza del procedimento avviato e la necessità di dover rimodulare le caratteristiche del contratto da appaltare.

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa svolta ai fini della redazione del presente atto.

Visto il D. Lgs. 36/2023

Visto l' art. 21-quinquies della L. 241/1990

Visto l'art. 97 della Costituzione ed in particolare nei principi di legalità e buon andamento dell'amministrazione

Per tutto quanto sopraesposto e motivato,

DISPONE:

- La revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, della Determina a contratto e dei relativi atti approvati e conseguenti.
- Di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto l'annullamento in autotutela dell'avviso, interviene in sede di indagine di mercato quindi antecedente all'aggiudicazione e alla procedura di gara, fase in cui sono state inviate delle mere manifestazioni di interesse e non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato.
- Di comunicare a tutti gli operatori economici interessati del contenuto del presente provvedimento.
- Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento di annullamento in autotutela sul sito del committente.
- Di comunicare il presente provvedimento all' l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Cascina,

Consorzio EGO
Il Responsabile Unico del Progetto ()*

(Ing. Luca Della Santina)

() Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i.*